Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1894 — ROMA — Martedì 21 Agosto — NUMERO 196

DIREZIONE nel palazzo del Ministero dell'Interno | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga, nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35****.*
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Num. **377** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza, approvato col R. decreto 10 gennaio 1892, n. 3;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli articoli 4, 18, 21, 31, 34, 35 e 38 del regolamento d'amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza, approvato col Nostro decreto del 7 settembre 1887, n. 4935 (serie 3ª), sono sostituiti i seguenti:

Art. 4.

§ 1. Il soldo degli ufficiali è sottoposto alle ritenute vigenti sullo stipendio degli impiegati civili, ed eventualmente anche a quelle a favore della massa in rimborso di somme ad essa dovute per spese di cura negli ospedali e stabilimenti termali militari.

§ 2. Il soldo dei sotto ufficiali e delle guardie è soggetto alla ritenuta per tassa di ricchezza mobile, per concorso alle spese di casermaggio, e può essere assoggettato a ritenute mensili per la massa per effetto di punizioni.

Il soldo, fino alla concorrenza di lire 1,30 al giorno, può inoltre essere versato alla massa in conto depositi volontari, per ricupero di spese d'ospitalità addebitate sui conti correnti individuali.

§ 3. Il soldo degli ufficiali, dei sotto ufficiali e delle guardie non può essere assoggettato ad altre ritenute oltre quelle suindicate, nè colpito da sequestri, se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 18.

§ 1. I sotto ufficiali e le guardie sono provvisti di tutti gli effetti di divisa e di corredo per cura dell'amministrazione della massa del Corpo, ai prezzi ottenuti nei contratti di appalto, accresciuti circa del 5 per cento, in rifacimento alla massa stessa delle spese di magazzino, di imballaggio e del trasporto di detti effetti dal magazzino centrale alle sedi dei Circoli, e da queste a quelle delle Luogotenenze, quando ciò è necessario.

§ 2. La distribuzione degli effetti di divisa e di corredo viene effettuata, sotto la loro personale responsabilità, dai capi di Circolo, i quali per gli agenti fuori della sede rispettiva possono farsi coadiuvare dai comandanti di Luogotenenza, che in tal caso si rendono responsabili.

I capi di Circolo sono riforniti degli oggetti suddetti dal Magazzino centrale.

Occorrendo oggetti di taglio eccezionale, i capi di Circolo devono presentare, colla bolletta di richiesta, la distinta delle misure compilate in conformità della tabella annessa al capitolato d'oneri dell'appalto.

All'atto della consegna degli effetti ai sotto ufficiali ed alle guardie, i capi di Circolo, o per essi i comandanti di Luogotenenza incaricati, ne curano analoga iscrizioni sui libretti di arruolamento, e ne ritirano apposita ricevuta, che uniscono alla contabilità.

L'iscrizione degli effetti distribuiti sui conti correnti individuali è fatta esclusivamente a cura dei comandanti di Circolo o di Deposito.

§ 3. Chi, senza autorizzazione speciale del Capo di Circolo, od a meno di circostanze eccezionali da giustificarsi, si provvedesse di oggetti obbligatori attinenti alla divisa altrimenti che dalla massa, potrà bensì ritenerli, purchè siano regolari per forma e per colore, ma ne pagherà l'importo come se li avesse ricevuti dalla massa stessa, e ciò oltre gli ulteriori provvedimenti disciplinari. Il detto importo sarà introitato quale provento eventuale della massa.

§ 4. I capi di Circolo invigilano che nessuna guardia sia rifornita di nuovi oggetti di divisa prima che questi abbiano raggiunto il termine di durata per ciascuno di essi stabilito, giusta speciali disposizioni del direttore generale delle Gabelle.

In caso di necessità il comandante di Circolo o di Deposito può accordare la rifornitura di oggetti di divisa in antipazione al detto termine di durata.

L'atto di autorizzazione di cui sopra si unisce alla contabilità.

Art. 21.

§ 1. Meno i casi in cui, per le vigenti disposizioni, possono essere curati in caserma o presso le rispettive famiglie, i sottufficiali e le guardie devono essere ricoverati negli ospedali militari, ed in via di eccezione anche negli ospedali civili, verso il pagamento a loro carico della retta giornaliera, che non dovrà essere superiore a lire 1.30, e di quelle altre spese che gli ospedali avessero loro da addebitare.

Purchè vi siano posti disponibili, possono essere ricoverati negli ospedali militari anche gli ufficiali del Corpo, verso la corresponsione della retta giornaliera di lire 2.50 per gli ufficiali subalterni, e di lire 3.50 per gli ufficiali superiori.

Alla stessa condizione che vi siano posti disponibili, tanto gli ufficiali, come i sottufficiali e le guardie, sono ammessi pure negli stabilimenti termali militari.

In questi stabilimenti la retta giornaliera è di lire 4 per gli ufficiali superiori e di lire 3 per gli ufficiali subalterni, e quella pei sottufficiali e per le guardie è fissata in lire 1.75, di cui lire 1.30 a carico dell'individuo e centesimi 45 a carico della massa del Corpo.

Le spese di cura dei sottufficiali e delle guardie negli ospedali civili e militari, negli stabilimenti termali militari, ed all'infuori degli ospedali di cui al § 3 dell'articolo 134 del regolamento di servizio approvato col R. decreto 13 aprile 1882 n. 701 (serie 3ª), sono sostenute dalla massa del Corpo e dai comandanti di Circolo o di Deposito addebitate sui conti correnti individuali nella misura di lire 1,30 al giorno.

Detti funzionari sono responsabili del pagamento delle somme non addebitate.

Le spese di cura degli ufficiali negli ospedali e stabilimenti suindicati sono pure sostenute dalla massa del Corpo, ma il loro importo viene ritenuto sugli stipendi degli ufficiali e versato al fondo di massa.

§ 2. Qualora l'ammalato di bassa forza dovesse essere curato in un ospedale civile, nel quale la diaria fosse più elevata di quella degli ospedali militari, la differenza in più è a carico del fondo di massa del Corpo.

§ 3. In base alle note prodotte dalle Amministrazioni degli ospedali militari e civili, munite dai comandanti di Circolo o di Deposito dell'attestazione di regolarità, e di eseguito addebitamento sui conti correnti individuali, le Intendenze dispongono subito il pagamento con buoni sopra mandati a disposizione a carico della massa.

§ 4. I sottufficiali e le guardie che all'atto del loro congedo fossero negli ospedali militari in condizione di salute da non poterli abbandonare, vi saranno curati a spese della massa del Corpo.

Art. 31.

Le entrate della massa sono le seguenti, cioè:

a) ritenute ordinarie e straordinarie, mensili, giusta il § 3 dell'art. 38;

b) assegni di primo corredo secondo l'art. 6 della legge organica;

c) somme volontariamente depositate dai graduati e dalle guardie in acconto od a compimento della loro massa individuale, o per pareggio di addebitamenti eseguiti per spese di cura pagate dalla massa del Corpo;

d) somme versate in conto o a saldo di debiti di massa dagli agenti che lasciano il Corpo, e ricavo della vendita degli effetti di divisa appartenenti ai medesimi:

e) quote contravvenzionali assegnate alla massa dalle leggi di finanza;

f) quote di soldo dovute alla massa a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 12 della legge organica;

g) interessi della rendita consolidata intestata alla massa a norma dell'articolo 24 della legge organica;

h) proventi eventuali;

i) versamenti per indebiti pagamenti, eseguiti a carico della massa;

l) ricavo della vendita di effetti di divisa fuori d'uso e rimborso di effetti perduti;

m) ricavo della vendita di mobili;

n) quote di contravvenzione depositate interinalmente alla massa, a norma del § 2 del successivo articolo 35;

o) quote di contravvenzioni depositate interinalmente alla massa a disposizione della Direzione generale delle Gabelle, giusta il § 3 del succitato articolo 35;

p) rimborso delle quote di pensioni anticipate agli agenti collocati a riposo, ai termini del § 6 dell'articolo 22 del regolamento di instituzione e di disciplina del Corpo.

Art. 34.

§ 1. La gestione della massa è regolata, sotto la propria responsabilità, da un Consiglio d'amministrazione sedente presso il Ministero delle Finanze.

§ 2. Questo Consiglio si compone:

del direttore generale delle Gabelle, *presidente;*

di un ispettore generale delle Gabelle, *vicepresidente*;

del direttore capo della divisione delle guardie di finanza;

di un direttore capo divisione della Corte dei conti;

di un direttore capo divisione del Segretariato generale del Ministero delle Finanze;

di un direttore capo divisione della Direzione generale del Tesoro;

di un direttore capo di ragioneria della Ragioneria generale dello Stato.

Il vice-presidente ed i consiglieri, meno il direttore capo della divisione delle guardie, sono nominati con decreto del Ministro delle finanze.

§ 3. L'ufficio di segretario è tenuto da un impiegato della Direzione generale delle Gabelle, delegato dal presidente, e di grado non inferiore a quello di segretario.

§ 4. Il Consiglio di amministrazione della massa sarà convocato dal suo presidente per deliberare sugli affari che saranno inscritti nell'ordine del giorno.

Le riunioni avranno luogo presso la Direzione generale delle gabelle in quei giorni che saranno determinati dal presidente.

Per ogni affare il presidente delegherà un membro all'ufficio di relatore.

§ 5. Delle proprie sedute il Consiglio d'amministrazione farà constare mediante processo verbale da cui risulti:

a) il cognome, nome e qualità delle persone intervenute alla seduta;

b) gli affari posti in discussione;

c) le deliberazioni prese;

d) il cognome, nome e qualità delle persone dissenzienti, qualora lo domandino.

Il processo verbale porterà la firma del presidente o del vice-presidente e del segretario.

§ 6. Il Consiglio d'amministrazione pronunzia a maggioranza assoluta di voti, preponderando, in caso di parità, quello di chi presiede la seduta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è sufficiente l'intervento di quattro dei suoi componenti.

§ 7. Il Consiglio d'amministrazione alla fine d'ogni esercizio compila il bilancio preventivo delle entrate e delle spese per l'esercizio successivo tenendo conto dei residui attivi e passivi di quello precedente.

Le entrate e le spese saranno ripartite in articoli. Nel corso dell'esercizio il Consiglio potrà recare al bilancio tutte le variazioni necessarie.

§ 8. Il Consiglio stesso rende per ogni esercizio alla Corte dei conti il conto consuntivo della propria amministrazione. Al conto consuntivo sarà unita copia del bilancio preventivo approvata dal Consiglio.

§ 9. Il Consiglio di amministrazione determina le norme e le garenzie colle quali deve farsi la custodia e la distribuzione degli effetti di vestiario delle guardie di finanza.

§ 10. Il Consiglio d'amministrazione può ordinare l'annullamento dei crediti della massa inesigibili verso guardie morte o non più appartenenti al Corpo.

§ 11. Il Ministro delle Finanze, su proposta del Consiglio d'amministrazione, determina annualmente la somma da prelevarsi dal fondo disponibile, per essere convertita in capitale fruttifero.

§ 12. Deve essere pure determinata, con decreto del Ministro delle Finanze, qualunque retribuzione da darsi per servizi nell'interesse della massa non contemplati nell'articolo 32 lettera *O*.

Art. 35.

§ 1. Gli agenti contabili che riscuotono somme spettanti alla massa devono versarle integralmente nella rispettiva Tesoreria.

§ 2. Devono essere versate nella Tesoreria provinciale a favore della massa, sebbene interinalmente, anche le quote di contravvenzioni spettanti a scopritori o ad altri aventi diritto che non siansi presentati a riscuoterle nel mese in cui fu emesso il buono.

Tali quote vengono rimborsate con buoni su mandati a disposizione, in seguito a domanda in carta da bollo diretta dagli interessati alle Intendenze di finanza.

Le domande di cui sopra, devono essere poste a corredo delle matrici dei buoni emessi.

§ 3. Vengono parimente versate in detta Tesoreria le parti di quote contravvenzionali destinate a costituire un fondo da rimanere a disposizione della Direzione generale delle Gabelle, da erogarsi in premi per prevenire e scoprire contrabbandi, giusta l'articolo 27 della legge 2 aprile 1886 n. 3754 (serie 3ª).

L'erogazione di questo fondo speciale, essendo riservata alla Direzione generale predetta senza l'ingerenza del Consiglio d'amministrazione della massa, sarà perciò nel conto della massa tenuto in evidenza distintamente dagli altri titoli di entrata e di spesa.

§ 4. Per i predetti versamenti, come per qualsiasi altro importo versato, la Tesoreria provinciale ricevente rilascia analoga quietanza staccandola dallo speciale bollettario a madre e figlia somministrato dalla Direzione generale del Tesoro, annotando sulla quietanza stessa la causa del versamento.

Le quietanze derivanti da commutazione dei buoni emessi

sopra mandati a disposizione, sì a carico dello Stato, che della massa, sono allegate alle matrici dei buoni.

§ 5. Entro il giorno 5 di ogni mese le Intendenze di finanza trasmettono alla Direzione generale del Tesoro un vaglia del Tesoro a favore del tesoriere centrale del Regno, del complessivo importo riscosso nel mese precedente, sotto la denominazione: *Proventi della massa della Guardia di finanza.*

§ 6. Il tesoriere centrale converte i diversi vaglia ricevuti dalla Direzione generale del Tesoro in uno solo complessivo, che rimette alla stessa Direzione generale per la commutazione in quietanza a favore del fondo di massa.

Dell'importo del vaglia suddetto la Direzione generale del Tesoro accredita il corrispondente conto corrente, e trasmette all'amministrazione del fondo di massa un elenco indicante la somma versata presso ciascuna Tesoreria, in un ai bollettari delle quietanze consunti nel mese, ed alla quietanza emessa in commutazione del vaglia suddetto.

§ 7. Le spese a carico della massa sono approvate dal Consiglio di amministrazione, e pagate con mandati diretti.

Il Consiglio può delegare agli intendenti di finanza l'approvazione ed il pagamento con mandati a disposizione di talune spese che saranno determinate nelle istruzioni per l'esecuzione del presente regolamento.

§ 8. I mandati sono firmati dal presidente o per esso dal vice-presidente; essi portano il visto del capo-ragioniere e sono disposti nei modi e colle regole adottate per i mandati relativi alle spese per servizi attinenti alla contabilità generale dello Stato.

L'emissione dei mandati dovrà contenersi nei limiti dei fondi assegnati a ciascun articolo.

I buoni emessi dagli intendenti sopra mandati a disposizione sono da essi firmati quali ufficiali delegati.

§ 9. Le Tesorerie provinciali estinguono i mandati ed i buoni di cui tratta il paragrafo precedente, portando in uscita la somma complessiva come somministrazione di fondi fatta alla Tesoreria centrale del Regno.

§ 10. La Tesoreria centrale poi, in base alle note di rimborso predisposte dall'amministrazione della massa e riconosciute regolari dalla Direzione generale del Tesoro, rilascia a ciascun tesoriere provinciale corrispondente quietanza di fondo somministrato, portando in pari tempo a debito del Consiglio di amministrazione della massa il complessivo loro importo nel conto corrente, osservando il disposto degli articoli 597 e seguenti del regolamento di contabilità generale.

§ 11. I buoni pel pagamento dei crediti e degli acconti di massa sono per regola emessi al nome dei singoli creditori.

Ove però per la quantità dei piccoli pagamenti o per altre cause riesca malagevole provvedere direttamente a favore dei creditori, i buoni di pagamento possono essere emessi a nome dei capi di Circolo dai quali dipendono le guardie che debbono riscuoterne l'importo. I capi di Circolo giustificano poi l'impiego del danaro ricevuto colla trasmissione all'Intendenza delle quietanze degli interessati.

§ 12. L'Ufficio di ragioneria compila il conto consuntivo di che al § 8 del precedente articolo 34.

Tale conto è distinto secondo i titoli d'entrata e di spesa, classificati coll'ordine istesso risultante dal bilancio preventivo compilato dal Consiglio come al § 7 dell'articolo 34 predetto, ed è corredato dalle quietanze della Tesoreria centrale, dai documenti di spesa e dalle deliberazioni di condono e di depennamento.

Il medesimo viene corredato da un prospetto di dettaglio degli effetti di divisa, non che da una dimostrazione indicante le variazioni avvenute nella situazione patrimoniale ed il movimento di cassa.

Art. 38.

§ 1. Pei sotto ufficiali e per le guardie, sottoposte a ritenute sul rispettivo loro soldo, è stabilita una situazione di credito e debito che viene iscritta in conto corrente nella contabilità della massa del Corpo e nel libretto d'arruolamento d'ogni singolo individuo.

§ 2. Ogni agente di bassa forza, scontato qualsiasi debito verso la massa del Corpo, deve costituirsi un credito netto di lire 160 per i sotto ufficiali e di lire 110 per le guardie.

Per qualsiasi somma mancante a completare l'accennato credito netto si fa luogo a ritenuta sul soldo di detti agenti, nella misura indicata nel seguente paragrafo.

§ 3. Il soldo dei sotto ufficiali e delle guardie è soggetto alla ritenuta mensile a favore della massa nelle seguenti proporzioni:

a) di lire 6 per le guardie scelte e comuni;

b) di lire 8 per i sotto ufficiali e per gli allievi guardie durante la loro permanenza ai Depositi;

c) di lire 3.50, oltre la suindicata, per gli agenti ai quali fu corrisposta l'anticipazione di lire 40, di cui alla lettera *v* dell'art. 32 precedente.

La ritenuta di lire 3.50, oltre la suindicata, può applicarsi anche a coloro che abbiano ricevuto qualche eccezionale somministrazione di effetti di divisa, o che per prolungata malattia e conseguenti addebiti di spesa di cura, non abbiano completo il prescritto credito di massa.

Può essere sottoposto a ritenuta straordinaria colui che per causa eccezionale ha incontrato debito verso la massa, od è in debito nell'ultimo semestre della ferma o della rafferma; in questi casi però la ritenuta non può eccedere il doppio di quella ordinaria di lire 8 pei graduati e di lire 6 per le guardie.

L'applicazione di questa ritenuta straordinaria è decisa dal comandante del Circolo o di Deposito, incaricato della tenuta dei conti correnti individuali.

§ 4. Tosto che un agente debitore verso la massa abbandona il Corpo, l'Intendenza, su proposta del comandante di Circolo o di Deposito, inizia le pratiche in via amministrativa per la rifusione; se queste riescono infruttuose, inizia le giudiziarie, sempre che il debitore abbia sostanza mobile od immobile, previa autorizzazione del

Consiglio d'amministrazione. Se l'esazione del credito riesca impossibile, si potrà procedere al suo depennamento, quando sia tolta ogni possibilità di esazione anche per l'avvenire, e si passerà in apposito campionario per essere tenuto in evidenza, nel caso che non rimanga esclusa la possibilità di un cambiamento futuro di fortuna del debitore per causa di eredità o d'altro.

§ 5. Quando la inesigibilità del credito sia dimostrata, l'Intendenza propone la eliminazione della partita, corredando la proposta di un certificato del Municipio del luogo in cui nacque o prese domicilio il debitore stesso dopo l'abbandono del Corpo, e di tutti gli altri documenti che comprovino la miserabilità e la irreperibilità del debitore.

§ 6. I sottoufficiali e le guardie che hanno credito di massa possono, in caso di accertato bisogno, domandarne la parziale restituzione, la quale, quando il credito è di lire 160 pei graduati e di lire 110 per le guardie, è autorizzata dall'Intendenza sopra parere del capo di Circolo, ma non mai per somma superiore ad un quarto del credito. In tutti gli altri casi occorre l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

§ 7. L'Intendenza di finanza è pure autorizzata a pagare sul fondo di massa, dandone rispettivamente debito e credito agli interessati:

a) le somme necessarie a saldare i debiti lasciati alla compagnia di disciplina dalle guardie che ritornano al Corpo;

b) le somme che potessero servire alle guardie per l'acquisto di oggetti di divisa da altre che lasciano il Corpo con debito di massa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1894.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

***Il Num. 380** della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto dell'8 settembre 1889 n. 6387 (serie 3ª);

Visto il R. decreto 26 settembre 1869 n. 5286, sull'ordinamento delle Intendenze provinciali di Finanza;

Visto il R. decreto 28 giugno 1894 n. 265, che approva un nuovo ruolo organico del personale delle dogane;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento sul personale delle dogane, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze, con effetto dal 1° luglio a. c., rimanendo abrogato con lo stesso giorno il regolamento approvato con R. decreto 3 dicembre 1891 n. 660, modificato con R. decreto 29 agosto 1893 n. 522.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1894.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto: *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

REGOLAMENTO
sul personale delle dogane

TITOLO I.
Disposizioni generali.

Art. 1.

Il servizio delle dogane è posto sotto l'immediata dipendenza delle Intendenze di finanza, salve le eccezioni espressamente indicate; e viene disimpegnato da impiegati, da volontari, da sotto-ufficiali e guardie di finanza, appartenenti al contingente sedentario del Corpo, e da visitatrici.

Art. 2.

Gli impiegati doganali si dividono in due categorie.

Appartengono alla prima categoria i Direttori, i Commissari alle visite, ed i Ricevitori delle prime tre classi.

Appartengono alla seconda categoria i Commissari alle scritture, i Ricevitori di quarta e quinta classe, i Cassieri e gli Ufficiali.

Ogni grado è diviso in classi. Il numero delle classi per ogni grado e gli stipendi relativi risultano dalla tabella annessa al R. decreto che approva il ruolo organico del personale delle dogane.

Il ruolo organico degli agenti sedentari della guardia di finanza assegnati in servizio delle dogane risulta dalla tabella annessa al R. decreto che approva il ruolo organico del Corpo della guardia di finanza.

Art. 3.

Gli impiegati sono nominati con decreto Reale sulla proposta del Ministro delle finanze, i volontari sono nominati con decreto Ministeriale, senza stipendio; e le visitatrici sono nominate e confermate di anno in anno, con decreto dell'Intendente di finanza.

Ai volontari potrà però in determinati casi, di reggenza d'ufficio o di speciali incarichi, essere concessa una indennità mensile nella misura da determinarsi dal Ministero.

Art 4.

A capo di ciascuna dogana di primo ordine, prima classe, sarà destinato un Direttore, o un Commissario alle visite di 1ª classe, o un Ricevitore di 1ª classe.

I Ricevitori delle altre classi sono destinati nelle dogane di primo ordine, seconda classe, nonchè in quelle di secondo ordine.

Art. 5.

Con decreti Ministeriali saranno designate le dogane del secondo ordine, seconda e terze classe, nelle quali le attribuzioni del Ricevitore debbono essere affidate ad un maresciallo o brigadiere sedentario della guardia di finanza.

I posti di osservazione sono pure affidati a marescialli o brigadieri sedentari.

Art. 6.

Il Ricevitore è capo della dogana, ove non sia preposto un Diret-

tore od un Commissario alle visite di 1ª classe incaricato della direzione del servizio.

Art. 7.

I Commissari alle visite di 2ª e 3ª classe e i Commissari alle scritture sono di regola assegnati alle dogane di 1° ordine ed alle dogane di 2° ordine 1ª classe più importanti.

Art. 8.

I Cassieri sono destinati in quelle dogane ove le esigenze del servizio lo richiedano.

I volontari sono destinati di regola nella Direzione generale delle gabelle e nelle dogane di primo ordine.

Art. 9.

I Sotto-ufficiali e le guardie sedentari sono asssegnati in servizio della dogana per esercitarvi le funzioni di ricevitore, di reggente i posti di osservazione, per i servizi interni e per i bassi servizi.

Essi dipendono dai Capi di servizio cui sono assegnati. Per ciò che riguarda la disciplina e l'amministrazione, i congedi e le punizioni saranno applicabili ad essi le disposizioni contenute nei regolamenti relativi, della Guardia di finanza.

Verranno assegnati alla reggenza di piccole dogane o di posti di osservazione, Sotto-ufficiali che abbiano dato prove della loro attitudine, in apposito esperimento.

I Sotto-brigadieri e le guardie pei servizi interni e bassi servizi delle dogane sono tratti dal Corpo attivo, fra quelli agenti che abbiano non meno di 15 anni di servizio, che siano di buona condotta e riconosciuti di buona costituzione fisica. Dovranno perciò essere sottoposti a visita medica militare.

Le visitatrici sono nominate nelle dogane di confine dove se ne riconosca il bisogno.

TITOLO II.

Attribuzioni del personale di dogana.

Del Direttore.

Art. 10.

Il Direttore di dogana dipende immediatamente dall'Intendente di finanza della provincia in cui ha sede ed è il capo della dogana di sua residenza, vi ha la suprema direzione del servizio, ed è responsabile del buon andamento del medesimo.

Oltre gli incarichi che gli sono affidati come capo dell'ufficio di sua residenza, deve esercitare l'alta sorveglianza sulle altre dogane poste nella circoscrizione a lui assegnata. Visita queste dogane almeno quel numero di volte che gli sarà determinato dal Ministero delle finanze; si tiene informato del modo con cui vi procedono gli affari e procura di imprimervi un buon indirizzo, sia con ammaestramenti verbali e sia, ove occorra, con disposizioni concrete. Verifica anche straordinariamente le casse, e si assicura che tutte le somme riscosse abbiano un esito regolare. Nella verifica alle dogane esterne può farsi coadiuvare da un Commissario alle visite.

Art. 11.

Il Direttore di dogana, è, per quanto riguarda la disciplina, il capo di tutto il personale delle dogane poste nella propria circoscrizione. Egli quindi ne invigila la condotta, e, a seconda dei casi, può ammonire, e privare dello stipendio per un tempo non maggiore di cinque giorni. Può anche concedere permessi di assenza per un tempo non maggiore di venti giorni, nel corso dell'anno solare.

Quando debba infliggere punizioni o concedere permessi di assenza al personale in servizio presso dogane appartenenti ad altre provincie della sua giurisdizione, dovrà darne avviso subito all'Intendenza di finanza della provincia cui le dogane rispettivamente appartengono.

Art. 12.

Nella dogana di sua residenza il Direttore esercita una continua sorveglianza sulle casse tenute dal Ricevitore e dai Cassieri per la custodia del denaro, si assicura che siano regolarmente eseguiti i versamenti in Tesoreria, ed ha la responsabilità stabilita dall' articolo 67 della legge 17 febbraio 1884, num. 2016 (Serie 3ª), sul'a contabilità dello Stato, per i danni risultanti all'Amministrazione in causa di negligenze che egli non avesse scoperte o denunziate in tempo.

Art. 13.

Il Direttore, scoprendo mancanze di denaro nelle verificazioni di cassa ai contabili della dogana in cui ha sede o delle altre dogane della sua circoscrizione, ne riferirà subito all'Intendenza di finanza rispettiva, provocando i definitivi provvedimenti. In questo caso egli potrà sostituire subito nelle attribuzioni di cassa l'impiegato a cui carico sta il difetto, con altro meritevole di sua fiducia, il quale non potrà restare in carica oltre un mese se non sia un funzionario provvisto di cauzione.

Art. 14.

Il Direttore deve procedere, almeno una volta all'anno, alla ricognizione delle stampe soggette a rigoroso rendiconto, non che dei piombi e delle lamine ed altri contrassegni esistenti presso il Ricevitore e presso gli uffici di scrittura e di visita, esponendone i risultati in un verbale da inviarsi direttamente al Ministero.

Per le verifiche dei piombi, lamine ed altri contrassegni potrà anche delegare un impiegato di sua fiducia.

Art. 15.

Il Direttore provvede, d'accordo coi capi di servizio interessati nella materia:

a) sui dubbi che sorgono tanto per l'applicazione della tariffa, quanto per l'eseguimento delle formalità che riguardano il movimento delle merci e le scritture doganali;

b) sulle richieste di pareri e schiarimenti voluti dalle autorità superiori, quando non siano indirizzate in via riservata alla persona del Direttore.

Sorgendo divergenze è sempre prevalente il parere del Direttore. I Capi di servizio però, che fossero d'avviso diverso avranno facoltà di far pervenire per la via gerarchica il loro parere al Ministero.

Art. 16.

Spetta al Direttore:

a) destinare i Commissari alle visite ed alle scritture ai vari reparti o sezioni, in cui fosse divisa la dogana; e disegnare gli impiegati e i volontari che devono prestare la loro opera presso i singoli Capi di servizio;

b) fare ed ordinare controvisite prima che le merci escano dalla dogana, firmando nel primo caso le relative dichiarazioni;

c) riscuotere ed amministrare le somme stabilite per spese di ufficio;

d) firmare la corrispondenza epistolare, salvo le eccezioni di cui all'art. 28.

Art. 17.

Il Direttore carteggia direttamente col Ministero per tutto ciò che riguarda le questioni di tariffa e di classificazione di merci, la sistemazione del servizio interno della dogana, come pure in tutti i casi di urgenza e di particolari incarichi ricevuti dal Ministero.

Carteggia colle Intendenze di finanza delle provincie cui appartengono le dogane poste nella sua giurisdizione per tutto ciò che riguarda la parte disciplinare e gli altri affari deferiti alla competenza dell'Intendente.

Carteggia inoltre con tutti i capi delle altre dogane e colle autorità locali per ciò che concerne il servizio.

Art. 18.

Il Direttore ha facoltà:

a) di permettere, sulla richiesta degli interessati, che possano eseguirsi operazioni doganali anche nei giorni festivi od in ore fuori dell'orario d'ufficio od in punti diversi da quelli assegnati per le operazioni stesse, previo avviso, a tempo opportuno, ai rispettivi capi servizio perchè venga provvisto al personale necessario;

b) di permettere il rilascio agli interessati, di certificati richiesti per constatare fatti risultanti dai registri e documenti doganali;

c) di accettare posticipatamente i colli presentati dai piroscafi aventi corso periodico, anche quando abbiano toccati porti esteri;

d) di autorizzare, colle cautele e condizioni da determinare di caso in caso, le miscele di spiriti, con vini nazionali, anche in località all'infuori degli spazi doganali e purchè sia provveduto efficacemente alla vigilanza a carico dei richiedenti.

Art. 19.

Il Direttore ha pure facoltà:

a) di sanare, senza alcuna conseguenza, le differenze di quantità riscontrate fra le merci e le indicazioni delle liste di carico per le merci spedite in esenzione di visita a mezzo della ferrovia, quando tali differenze siano evidentemente attribuibili a fenomeni naturali, che possano influire sul quantitativo delle merci, e si trovino intatte le chiusure doganali dei vagoni; è fatta eccezione a tale facoltà quando trattisi di differenze accertate nella spedizione di liquidi, per le quali la deliberazione viene riservata al Ministero.

b) di sanare, senza conseguenze di sorta, le differenze di peso attribuibili a fenomeni naturali, riscontrate sui colli spediti in esenzione di visita colla procedura ordinaria della bolletta di cauzione, quando siano trovati intatti i bolli doganali o venga escluso ogni sospetto di manomissione o sostituzione di colli;

c) di prescindere dalla compilazione del verbale di contravvenzione per le differenze di peso attribuibili a fenomeni naturali riscontrate di fronte a bollette di cauzione per merci spedite con verifica, quando sia esclusa la possibilità di avvenuta sottrazione, fermo però l'obbligo del pagamento del dazio sulla intiera quantità indicata nel risultato di visita della bolletta di cauzione;

d) di sanare senza limite di somma le differenze in meno in confronto delle dichiarazioni di entrata, di cauzione e di introduzione in deposito, ed infine di prescindere dall'accertamento di contravvenzione nelle quali l'importo dei diritti, cui è proporzionata la multa, sia inferiore a lire venti;

e) di prescindere dall'accertamento delle contravvenzioni a provvedimenti disciplinari, quando il minimo della multa non ecceda le lire venti;

f) sanare le eccedenze di quantità rispetto al lascia-passare ed alle bollette di cauzione sulle merci nazionali giunte in cabotaggio, quando la eccedenza possa attribuirsi a difetto o discordanza di bilici, quando non siavi dubbio sulla origine o provenienza della merce, ed in ogni modo la eccedenza non superi il 2 per cento;

g) di concedere sanatoria per la mancata attestazione di *visto-imbarcare* sul lascia-passare per merci nazionali, quando sia accertato che la omissione deriva dal fatto degli agenti di finanza;

h) di rimettere in termine utile le dichiarazioni di merci verbali, o scritte, non presentate nei termini stabiliti e sempre quando il ritardo sia giustificato con regolare domanda dell'interessato, da allegarsi alla matrice della bolletta.

Art. 20

Il Direttore, nel mese successivo alla chiusura di ciascun anno, compila e trasmette direttamente al Ministero un rapporto sull'andamento del servizio in tutte le dogane della propria circoscrizione, seguendo le norme che saranno oggetto di speciali istruzioni ministeriali.

Un estratto di detto rapporto, per la parte che riguarda le dogane poste nelle varie provincie della sua circoscrizione, lo invia ai rispettivi Intendenti, ognuno dei quali, quando abbiano osservazioni o proposte a fare in merito, inviano l'estratto del rapporto colle necessarie informazioni al Ministero.

Art. 21.

Il Direttore tratta personalmente gli affari che entrano nella sua sfera d'azione.

Per i lavori di trascrizione e d'ordine può farsi assistere da ufficiali e da volontari.

Art. 22.

Ogniqualvolta il Direttore venga a conoscere che da dogane comprese nella circoscrizione di altro Direttore non siano rettamente applicate le leggi, i regolamenti, le istruzioni o le tariffe doganali, deve darne immediato avviso al Direttore.

Se il Direttore non convenga nell'avviso del Direttore che ha fatto il rilievo, questi deve riferirne al Ministero.

Il Direttore è sempre escluso da qualsiasi partecipazione alle multe.

Art. 23.

In casi di assenza del Direttore, le funzioni di questi vengono esercitate da un Commissario alle visite di 1ª classe, ed in mancanza di esso da altro Commissario alle visite di fiducia del Direttore, e da questi scelto e designato con disposizione scritta e comunicata agli altri Capi di servizio ed ai Cassieri.

Quando il Commissario, durante l'assenza o l'impedimento del Direttore, decida in via amministrativa delle contravvenzioni, ne ha le stesse competenze, firmando però in tal caso: *Pel Direttore;* e quindi nel caso stesso non può mai partecipare alle quote assegnate a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione.

Del Ricevitore.

Art. 24.

Il Ricevitore è specialmente incaricato di riscuotere le somme che per qualsiasi titolo sono pagate all'Amministrazione, e ne assume la responsabilità. È anche incaricato, e ne è responsabile, dei lavori di contabilità e di statistica.

Alla sua immediata dipendenza sono i Cassieri delle dogane; egli esercita una continua sorveglianza su le riscossioni che per conto di lui e sotto la sua responsabilità fanno i Cassieri medesimi.

Il Ricevitore esercita anche le funzioni di Archivista e di Economo.

Nelle dogane presso le quali non fossero sul ruolo assegnati funzionari speciali per i singoli rami di servizio, le attribuzioni e le responsabilità dei funzionari mancanti restano concentrate nel Ricevitore.

Art. 25.

Il Ricevitore ha la responsabilità di tutti i mobili ed attrezzi dell'ufficio e della loro buona conservazione.

È incaricato della custodia delle merci introdotte nei magazzini di deposito, sotto diretta custodia della dogana, e deve tenere le scritture e le chiavi di detti magazzini.

Per la custodia di tali merci il Ricevitore subentra, di fronte all'Amministrazione, in tutti gli obblighi che verso i deponenti civilmente incombono alla dogana nella sua qualità di depositaria.

I facchini addetti al servizio interno dei magazzini di deposito sotto diretta custodia sono alla dipendenza immediata del Ricevitore.

Egli ha anche la custodia e la responsabilità dei registri, delle stampe e dei contrassegni d'ogni specie dati in consegna alla dogana.

Art 26.

Per ciò che riguarda la custodia delle merci e la tenuta delle scritture dei magazzini di deposito sotto diretta custodia della dogana, il Ricevitore può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da un Commissario alle scritture o da un ufficiale scelti dal Capo della dogana.

Art. 27.

Spetta al Ricevitore:

a) accettare ed autorizzare i Cassieri delle sezioni dipendenti ad accettare, sotto la di lui responsabilità, le fideiussioni che si devono prestare per le merci spedite con bollette di cauzione, e per quelle destinate al deposito;

b) fare i pagamenti che gli venissero ordinati, osservando le cautele all'uopo stabilite dall'articolo 57 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (Serie 3ª), sulla contabilità dello Stato;

c) amministrare la cassa delle somme depositate;

d) redigere i processi verbali di contravvenzione e custodire gli oggetti sequestrati.

Art. 28

I Ricevitori concentrano presso di sè i conti ed i relativi introiti, i lavori di contenzioso e quelli di statistica dei Ricevitori delle dogane aggregate, come pure i conti degli stampati e del materiale, e gli inventari dei mobili. Anche quando a capo della dogana vi sia un Direttore il carteggio riguardante tali affari è sempre tenuto dal

Ricevitore, che per la contabilità, gli affari contenziosi, escluse le trattazioni di massima, i rendiconti del materiale e degli stampati e gli inventari dei mobili, corrisponde direttamente coll'Intendenza di finanza e colle dogane aggregate, e per la statistica corrisponde direttamente con tali dogane e coll'Ufficio centrale di revisione e statistica in Roma.

Il Ricevitore deve pure provvedere perchè nei termini fissati sieno inviate all'Ufficio centrale di revisione in Roma, le scritture della dogana di sua residenza e di tutte le aggregate alla principalità.

Art. 29.

Il Ricevitore, quando è capo della dogana, ha facoltà:

a) di permettere, sulla richiesta degli interessati, che possano eseguirsi operazioni doganali anche nei giorni festivi od in ore fuori dell'orario od in punti diversi da quelli assegnati per le operazioni stesse, previo avviso a tempo opportuno ai rispettivi Capi servizi perchè venga provvisto al personale necessario;

b) di autorizzare colle cautele e condizioni da determinare di caso in caso, le miscele di spiriti con vini nazionali anche in località al-l'infuori degli spazi doganali e purchè sia provveduto efficacemente alla vigilanza a carico dei richiedenti;

c) di sanare, senza alcuna conseguenza, le differenze di quantità riscontrate fra le merci e le indicazioni delle liste di carico per le merci spedite in esenzione di visita a mezzo delle ferrovie, quando tali differenze siano evidentemente attribuibili a fenomeni naturali, che possano influire sul quantitativo delle merci e si trovino intatte le chiusure doganali dei vagoni; è fatta eccezione a tale facoltà quando trattisi di differenze accertate nella spedizione di liquidi, per le quali la deliberazione viene riservata al Ministero;

d) di sanare, senza conseguenza di sorta, le differenze di peso attribuibili a fenomeni naturali, riscontrate sui colli spediti in esenzione di visita colla procedura ordinaria della bolletta di cauzione, quando siano trovati intatti i bolli doganali o venga escluso ogni sospetto di manomissione o sostituzione di colli;

e) di prescindere dall'accertamento della contravvenzione per eccedenze di peso riscontrate di fronte a bolletta di cauzione, per merci spedite con verifica, quando sia esclusa la possibilità di sostituzione;

f) di prescindere dall'accertamento delle contravvenzioni a provvedimenti disciplinari, quando il minimo della multa non ecceda le lire venti.

Art. 30.

Quando il Ricevitore di 1ª classe è capo di una dogana di 1° ordine, 1ª classe è pareggiato ai Direttori, ha tutte le facoltà e le attribuzioni che appartengono ai Direttori stessi, ed è escluso da qualsiasi partecipazione alle multe, eccezione fatta per le quote spettantegli come compilatore del processo verbale e come gestore della contravvenzione.

Egli potrà farsi coadiuvare nella visita alle dogane dalla sua circoscrizione, da un Commissario alle visite di sua fiducia, e per le operazioni di cassa, da un Cassiere e potrà affidare le funzioni di Archivista, Economo e l'incarico dei lavori di contabilità e statistica ad uno o più ufficiali, sotto la propria sorveglianza e responsabilità.

Del Commissario alle visite.

Art. 31.

Il Commissario alle visite è incaricato di tutte le operazioni doganali prescritte per il movimento, la verificazione e la classificazione delle merci presentate o dichiarate in dogana, e per la liquidazione dei dazi dovuti, dei diritti di magazzinaggio, dei diritti per bolli ai colli e per contrassegni ai tessuti, e dei diritti di bollo sulle relative quietanze o bollette.

Veglia al servizio delle verifiche delle merci, che si introducono nei depositi franchi.

È pure incaricato di assicurarsi che i bolli ai colli ed ai carri ferroviari e i contrassegni ai tessuti vengano apposti regolarmente e in modo da rendere impossibile qualsiasi sostituzione. E' responsabile della custodia e conservazione dei contrassegni e del materiale che gli sono affidati.

Art. 32.

Il Commissario alle visite delega per ogni operazione uno o più ufficiali a compierle, sovraintende alle visite e procede a controvisite sulle merci già da altri verificate. Può anche eseguire personalmente le visite, ma gli è vietato associare sè medesimo ad un dipendente ufficiale nella delegazione di visita. Praticando controvisite ne fa constare colla propria firma tanto sulla bolletta matrice che nella bolletta figlia.

Sorveglia in special modo il servizio dei riscontri.

In caso di assenza è sostituito di regola dall'Ufficiale di classe superiore più anziano, quando il Capo della dogana non creda di provvedere diversamente.

Art. 33.

Per quanto riguarda i casi menzionati nell'ultimo alinea dell'art. 17 della legge doganale, la responsabilità del Commissario alle visite si limita alle verificazioni da esso personalmente eseguite o controverificate.

Art. 34.

Gli Agenti della Guardia di finanza addetti alla sorveglianza ed al movimento delle merci, alla piombatura dei vagoni e dei colli, al laminamento dei tessuti, come pure i facchini doganali addetti alla scomposizione e ricomposizione dei colli e il personale giornaliero addetto al laminamento dei tessuti sono sotto l'immediata dipendenza del Commissario alle visite.

Art. 35.

Quando il Commissario alle visite di 1ª classe è Capo di una dogana di 1° ordine, 1ª classe, è pareggiato ai Direttori ed ha tutte le facoltà e le attribuzioni che appartengono ai Direttori stessi. Egl è escluso da qualsiasi partecipazione alle multe.

Del Commissario alle scritture.

Art. 36.

Il Commissario alle scritture ha l'incarico di tutte le scritture che riguardano i registri doganali e le corrispondenti bollette, ed è responsabile della loro precisione.

Si assicura della regolarità dei manifesti, delle liste di carico, delle dichiarazioni e di tutti i documenti che devono esservi posti a corredo.

Sorveglia nell'interesse della Finanza, le merci depositate nei magazzini di temporanea custodia, in quelli dati in affitto dalla dogana, in quelli di proprietà privata e nei magazzini generali, e tiene le relative scritture.

Dà, quando occorrono, i permessi d'imbarco, sbarco e trasbordo.

Rilascia le dichiarazioni di nulla osta allo svincolo delle cauzioni dopo essersi accertato, sotto la propria personale responsabilità, dell'esito regolare delle operazioni.

Art. 37.

Il Commissario alle scritture esercita le funzioni di Controllore alla Cassa dei depositi, tenuta dal Ricevitore e ne ha la seconda chiave. Però nelle dogane di maggiore importanza tali funzioni possono essere dal Ministero affidate ad un altro impiegato sotto la dipendenza immediata del Direttore.

Il Commissario alle scritture controlla la gestione degli stampati e dei bolli o contrassegni doganali soggetti a rigoroso rendiconto.

Attesta col proprio visto sui conti periodici a denaro, che devono formare i Ricevitori, la corrispondenza fra le somme descritte nei suddetti conti e quelle che dalle scritture doganali risultano effettivamente riscosse.

Nei conti dei Ricevitori attesta la corrispondenza fra le somme che vi sono descritte e quelle che risultano e dalle scritture della dogana e dai conti dei Ricevitori che ne dipendono.

Tali funzioni, in mancanza del Commissario, sono esercitate dall'ufficiale di classe superiore, ed a parità di classe, dal più anziano in classe.

Dell' Ufficiale.

Art. 38.

L'Ufficiale incaricato del servizio delle visite attende alle operazioni di visita e di sorveglianza sulle merci dichiarate e presentate in dogana.

Esso, per questi incarichi, dipende dal rispettivo Commissario.

Art. 39.

Gli ufficiali non possono intraprendere alcuna verificazione di merci, se non vi sono di volta in volta delegati dal Commissario alle visite o da chi ne fa le veci.

Il Capo della dogana nell'assegnare gli ufficiali ai vari rami di servizio farà in modo, compatibilmente colle esigenze del servizio, che essi possano acquistare la pratica conoscenza di tutte le operazioni doganali e prepararsi così a suo tempo agli esami pei posti di Commissariato alle visite.

Art. 40.

Gli ufficiali incaricati del servizio delle scritture attendono alla tenuta dei registri e dei libri di bollette, ai lavori di contabilità, di statistica, e dipendono dal rispettivo Commissario alle scritture.

Possono anche essere incaricati di lavori contenziosi e di corrispondenza epistolare.

Art. 41.

Nelle sezioni staccate dall'ufficio ove ha sede il Ricevitore, se non fosse assegnato alcun Commissario, la direzione del servizio della sezione viene assunta dall'ufficiale di classe superiore più anziano.

Del Cassiere.

Art. 42.

Il Cassiere dipende immediatamente dal Ricevitore, e sotto il di lui riscontro riscuote gl'introiti doganali, dandone ricevuta ai contribuenti nei modi stabiliti.

Egli non può effettuare alcun pagamento.

Art. 43.

Il Capo della dogana può disporre che il Ricevitore o il Cassiere dell'*Ufficio centrale* sia incaricato di concentrare presso di sè giorno per giorno le somme riscosse dagli altri Cassieri e di farne possibilmente giorno per giorno un solo versamento.

I Cassieri delle dogane divise in più sezioni possono essere autorizzati dall'Intendenza di finanza, sopra conforme proposta del Capo della dogana, ad effettuare direttamente in Tesoreria il versamento degli introiti a nome del Ricevitore.

Dei Volontari.

Art. 44.

I Volontari devono attendere ai lavori di copiatura, ed a tutti quegli altri lavori, specialmente di contabilità e statistica, che saranno loro affidati.

Dei Sott'ufficiali sedentari incaricati di esercitare le funzioni di Ricevitore e di reggere i posti d'osservazione.

Art. 45.

I Marescialli e Brigadieri sedentari della Guardia di finanza, incaricati di esercitare le funzioni di Ricevitore, hanno tutte le attribuzioni ed i doveri propri dei Ricevitori.

I Marescialli e Brigadieri incaricati di reggere i posti di osservazione delle dogane dipendono dal Capo della dogana.

Dei Sott'Ufficiali sedentari incaricati dei servizi interni.

Art. 46.

I Marescialli e Brigadieri sedentari della Guardia di fianza che vengono assegnati per i servizi interni alle grandi dogane, hanno lo incarico di assistere al movimento delle merci, agli imbarchi, sbarchi, al carico ed allo scarico.

Nella esecuzione dei loro incarichi dipendono immediatamente dal Commissario cui è affidato il servizio, al quale essi sono di volta in volta assegnati.

Dei Sott'Ufficiali e guardie sedentari incaricati del basso servizio e delle Visitatrici.

Art. 47.

I Sottobrigadieri e le guardie del contingente sedentario assegnati alle dogane pel basso servizio sono incaricati dell'apertura e ricomposizione dei colli, della visita ai bagagli, della visita sulle persone di sesso maschile, della nettezza e custodia dei locali di dogana.

Sono pure incaricati di apporre i bolli ai colli ed i contrassegni ai tessuti.

Sono sotto l'immediata dipendenza del Capo di servizio, che presiede al lavoro cui vengono addetti.

Art. 48.

Le Visitatrici sono destinate alla visita delle donne.

Dipendono sempre dal Commissario alle visite o da chi ne fa le veci.

Art. 49.

Gli Agenti di basso servizio e le Visitatrici non possono eseguire le visite personali senza un ordine speciale del Commissario alle visite o di chi ne fa le veci. Tale ordine non verrà dato se non nel caso di fondato sospetto.

TITOLO III.

Disposizioni diverse.

Art. 50.

I Ricevitori ed i Cassieri devono prestar cauzione e l'ammontare della medesima è determinato dalla unita tabella. Le cauzioni si prestano con deposito di numerario o di cartelle di rendita al portatore nella Cassa dei depositi e prestiti, o con vincolo di certificati di rendita consolidata iscritta sul Gran Libro del Debito pubblico. La rendita sarà valutata secondo le norme stabilite dal Ministero del Tesoro per le cauzioni dei contabili dello Stato. Può anche costituirsi con vincolo su buoni del Tesoro a lunga scadenza.

Art. 51.

Gli impiegati obbligati a cauzione, prima di essere ammessi all'esercizio delle relative funzioni, devono dare o completare la cauzione stabilita.

Il Ministero delle Finanze, avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 232 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, potrà concedere una breve proroga.

Prestata o completata la cauzione nel termine della proroga l'impiegato assume in forma definitiva le funzioni del posto. Altrimenti sarà retrocesso senz'altro al posto che occupava prima della promozione ottenuta o ad altro analogo.

Art. 52.

Gl'impiegati d'ogni categoria e i volontari devono prestar servizio in qualunque luogo vengano destinati, ove non raggiungano nel termine stabilito la residenza loro assegnata sono dichiarati dimissionari dall'impiego. Essi non possono assentarsi dall'ufficio senza regolare congedo.

Il Capo della dogana assegna agli impiegati ed ai volontari i servizi che devono disimpegnare, tenendo conto del loro grado e della loro attitudine.

Egli designa l'impiegato che ha la cura della custodia e vigilanza dei locali d'ufficio e dei magazzini, stabilisce le norme per la visita giornaliera di detti locali a scopo di assicurarsi che non vi siano pericoli di incendio o di sottrazioni e prescrive da chi debbano essere custodite le chiavi della dogana.

Tali disposizioni dovranno risultare da prescrizioni scritte.

Art. 53.

Ogni impiegato è tenuto a risarcire l'Amministrazione delle somme che per fatti ad esso imputabili non si fossero potute riscuotere in tutto o in parte.

Art. 54.

Le funzioni degli impiegati e dei volontari sono meramente personali e sono incompatibili con qualsiasi altra carica, impiego o rappresentanza, nonchè coll'esercizio di qualsiasi professione e di qualsivoglia ramo di industria e commercio.

Art. 55.

Gli impiegati, i sott'ufficiali sedentari delle guardie di finanza e gli agenti subalterni che passano la notte in dogana per attendere l'arrivo dei convogli, dei piroscafi, dei corrieri, ecc., ricevono un'indennità ragguagliata a lire 1.40 i primi ed a centesimi 70 gli altri per sette ore di servizio notturno.

Ricevono pure un'indennità che varia dal 5 al 12 per cento del rispettivo stipendio gli impiegati che prestano servizio in località disagiata. Con decreto ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti,

saranno indicati gli uffici pei quali è concessa tale indennità, nonchè l'ammontare della medesima.

Art. 56.

Agli impiegati destinati nelle dogane internazionali, poste su territorio estero, è corrisposta pure un'indennità ragguagliata al 15 per cento del rispettivo stipendio.

Art. 57.

I posti di volontario sono conferiti per esame di concorso secondo le norme ed i programmi fissati con decreto Ministeriale. L'esame avrà luogo dinanzi alla Commissione composta come all'art. 64.

Art. 58.

All'esame possono presentarsi tutti i cittadini italiani o naturalizzati che abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°, che siano di costituzione fisica robusta, senza difetti o deformità, che non siano stati condannati per delitti e contravvenzioni designate dal vigente Codice penale, e provino, con documenti originali o legalizzati, di avere ottenuto la licenza di liceo od istituto tecnico governativi, oppure di liceo o di istituto tecnico ufficialmente pareggiati ai governativi. Dovranno inoltre provare di possedere i mezzi necessari per mantenersi decorosamente durante il periodo di servizio gratuito nel volontariato.

Art. 59.

I posti di ufficiali di 5ª classe sono conferiti ai volontari i quali durante un periodo di esperimento non inferiore a sei mesi, per attitudine, per condotta pubblica e privata, per carattere subordinato e corretto e per fedeltà, diano sicure guarentigie di buona riuscita.

I volontari che dopo il periodo di esperimento non siano riconosciuti idonei all'impiego o siano trovati affetti da malattie incurabili ed incompatibili coll'impiego, non accertate all'atto della visita medica, saranno licenziati senza diritto ad alcun compenso per qualsiasi titolo.

Art. 60.

I posti di Ricevitore di 4ª e 5ª classe ed i posti di Cassiere sono conferiti, per scelta, agli impiegati di 2ª categoria provvisti di stipendio corrispondente o di stipendio immediatamente inferiore, tenuti presenti i rispettivi titoli di anzianità.

Art. 61.

I posti di Commissario alle scritture di ultima classe sono conferiti agli impiegati di 2ª categoria provvisti di stipendio immediatamente inferiore, in ragione di metà per scelta e di metà per anzianità.

Può escludere dalla nomina a Commissario alle scritture per anzianità, il demerito. Il provvedimento, che non ha effetto permanente, è preso in confronto dell'impiegato mediante decreto Ministeriale.

Art. 62.

Il passaggio dalla seconda alla prima categoria si consegue mediante esame di concorso al quale sono ammessi tutti gli impiegati che abbiano lo stipendio di lire 3000 ed almeno sette decimi di operosità e diligenza.

Sono anche ammessi al detto esame gli altri impiegati, purchè siano essi provvisti di uno stipendio non inferiore a lire 2600 da due anni almeno ed abbiano riportato, per lo stesso periodo di tempo, almeno otto decimi di operosità e diligenza.

Art. 63.

Le prove degli esami sono orali e scritte, secondo norme e programmi fissati con decreto Ministeriale.

La Commissione esaminatrice sarà quella stabilita nel seguente articolo per le promozioni per merito.

Art. 64.

Le promozioni da classe a classe nelle due categorie hanno luogo un terzo per merito e due terzi per anzianità.

Però le promozioni alla 1ª classe dei Commissari alle visite e dei Ricevitori si fanno esclusivamente per merito.

Gli impiegati da promuovere per merito sono designati da una Commissione presieduta da un Consigliere della Corte dei conti e composta di un Ispettore generale, due Direttori-Capi di Divisione del Ministero delle Finanze e un Direttore di dogana.

Le funzioni di Segretario, senza voto, sono date ad un Capo di sezione, o Segretario, del Ministero.

Con decreto Ministeriale, sul conforme parere della Commissione suddetta, può cancellarsi dalla lista di merito l'impiegato che, in attesa di tale promozione, se ne renda immeritevole. Nel decreto saranno esposti i motivi della esclusione.

Può escludere dalla promozione da classe a classe a titolo di anzianità, il demerito.

Il provvedimento, che non ha effetti permanenti, è preso in confronto dell'impiegato mediante decreto Ministeriale.

Art. 65.

I posti di Direttore sono conferiti a scelta fra i Commissari alle visite di 1ª classe ed i Ricevitori di 1ª classe.

Art. 66.

La Commissione, istituita ai termini del precedente articolo 64, dovrà designare gl'impiegati di 2ª categoria da nominarsi per scelta ai posti di Commissario alle scritture, i Commissari alle visite e Ricevitori di 2ª classe da promuoversi alla 1ª ed i Commissari alle visite e Ricevitori di 1ª classe da nominarsi ai posti di Direttore.

Art. 67.

Gli impiegati doganali per le trasgressioni commesse nell'esercizio delle proprie funzioni, indipendentemente delle sanzioni delle leggi penali dello Stato, incorrono per causa disciplinare:

a) nella censura;

b) nella sospensione dallo stipendio per un tempo determinato o nella sospensione dal servizio e dallo stipendio per un tempo indeterminato;

c) nella dispensa dal servizio;

d) nella destituzione.

La competenza ad applicare le suddette pene è determinata da Regolamenti speciali, salvo quanto è disposto dall'articolo 11 del presente Regolamento.

Art. 68.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti i limiti della circoscrizione dei Direttori.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 69.

I Commissari in servizio all'attuazione del presente Regolamento appartengono alla prima categoria; saranno però assegnati alle visite od alle scritture, secondo le loro attitudini, e ciò a giudizio del Ministero.

Art. 70.

I Magazzinieri e Cassieri che per esami sostenuti hanno conseguito la idoneità agli impieghi di prima categoria, apparterranno di diritto alla prima categoria e potranno conseguire la nomina a scelta, al posto di Ricevitore o di Commissario alle visite di 2ª classe.

Art. 71.

Gli attuali impiegati della seconda categoria, i quali hanno conseguito per esame l'idoneità pel passaggio alla prima categoria, verranno di preferenza nominati ai posti che man mano si renderanno vacanti nella 4ª classe degli ufficiali.

Art. 72.

Gli impiegati che, secondo i precedenti ordinamenti, siano stati designati per la promozione di merito, qualora non la possano conseguire con l'attuazione del nuovo organico, la otterranno di mano in mano che si faranno le vacanze, sempre quando non se ne siano resi immeritevoli.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Finanze
P. BOSELLI.

TABELLA delle cauzioni che devono prestare gli impiegati doganali.

Ricevitori di 1ª classe, L. 12,000.
Id. di 2ª e Cassieri di 1ª classe, L. 10,000.
Id. di 3ª id. di 2ª classe, L. 9,000.
Id. di 4ª id. di 3ª classe, L. 8,000.
Id. di 5ª id. di 4ª classe, L. 7,000.
Cassieri di 5ª classe, L. 6,000.
Cassieri di 6ª classe, L. 5,000.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
P. BOSELLI.

Relazione a S. M. il Re, *del Ministro del Tesoro, nell'udienza del 4 agosto 1894, sul decreto per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.*

SIRE,

Per l'adempimento delle disposizioni della legge sui provvedimenti finanziari, che riflettono l'applicazione della nuova aliquota per l'imposta di ricchezza mobile sulla rendita consolidata nominativa, occorre che l'Amministrazione del Debito pubblico si provveda di nuovi stampati e faccia eseguire in un periodo di tempo, relativamente breve, diversi lavori straordinari per la liquidazione, scritturazione e riscontro dei pagamenti della rendita predetta.

Per supplire alle conseguenti spese si prevede possa occorrere una assegnazione di L. 15,000; ma poichè, trattandosi di una circostanza tutt'affatto straordinaria, non si potè tenerne conto in bilancio, il Consiglio dei Ministri, riconosciuta la urgenza e la imprescindibile necessità delle spese stesse, ha deliberato di valersi della facoltà concessagli dall'articolo 38 della legge di contabilità generale, affine di procedere ad un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste della predetta somma di lire 15,000, da inscriversi ad un nuovo capitolo col n. 138 *ter* e con la denominazione: « Spesa per nuovi stampati e compensi per lavori straordinari occorrenti per la nuova liquidazione, scritturazione e riscontro dei pagamenti della rendita consolidata nominativa, in dipendenza dei provvedimenti finanziari approvati con la legge 22 luglio 1894 » dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per il corrente esercizio.

In seguito a questa deliberazione, mi onoro di sottoporre all'approvazione della M. V. il seguente decreto.

Il Numero **381** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Vista la disponibilità del fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1894-95;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritte al capitolo n. 122 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1894-95, è autorizzata una 1ª prelevazione nella somma di lire quindicimila (L. 15,000) da inscriversi ad un nuovo capitolo col n. 138 *ter* e con la denominazione: « Spesa per nuovi stampati e compensi per lavori straordinari occorrenti per la nuova liquidazione, scritturazione e riscontro dei pagamenti della rendita consolidata nominativa, in dipendenza dei provvedimenti finanziari approvati colla legge 22 luglio 1894, n. 339 », dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio suddetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 4 agosto 1894.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni *fatte nel personale degli Archivi notarili:*

Con decreto ministeriale del 23 luglio 1894,

registrato alla Corte dei conti il 4 agosto successivo,

Salerni Giovanni, archivista dell'archivio notarile di Catanzaro con l'annuo stipendio di lire 1200, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo con decorrenza dal 1° agosto 1894, ed ammesso a far valere i suoi titoli pel conseguimento della pensione che gli potrà competere a termini di legge.

Disposizioni *fatte nel personale degli Economati dei benefizi vacanti:*

Con decreto ministeriale del 10 agosto 1894:

A Rosa Rossi, vedova di Francesco Guidi, già applicato di 2ª classe fuori ruolo nell'Economato Generale dei benefizi vacanti per le provincie napoletane, è concesso con decorrenza dal 10 luglio 1894, e durante lo stato vedovile, l'assegno di annue lire 346,66 corrispondente ad un terzo dell'assegno goduto dal defunto marito in forza del decreto ministeriale 30 agosto 1878.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Con R. decreto del 4 agosto corrente anno, sono stati nominati componenti il Consiglio della Previdenza, i signori:

Annoni conte Aldo, senatore del Regno;
Casana ing. Severino, deputato al Parlamento;
Cavalieri dott. Enea;
Chinaglia dott. Luigi, deputato al Parlamento;
Facheris avv. Luigi, deputato al Parlamento;
Ferraris prof. Carlo Francesco;
Gardenghi prof. Giuseppe;
Luccini cav. Carlo;
Luchini avv. Odoardo;
Nitti prof. Francesco;
Panizza prof. Mario, deputato al Parlamento;
Paolini cav. Luigi;
Piperno prof. Settimio;
Vacchelli dott. Pietro, deputato al Parlamento.

MINISTERO DEL TESORO

RIASSUNTO DEL CONTO

CONTO di

DARE

I. Fondi di Cassa alla chiusura dell'Esercizio 1893-94	Contanti nelle Tesorerie provinciali e centrale		260,921,867 43	
	Fondi in via ed all'estero e presso la Banca d'Italia. Effetti in portafoglio e Buoni di zecca		73,660,453 93	
				334,582,321 36

Incassi di Tesoreria dal 1° luglio 1894 al 31 luglio 1894.

		Mese	Precedenti	Totale	
II. Per entrate di Bilancio	Categoria I. Entrate effettive ordinarie e straordinarie	94,059,035 16	»	94,059,035 16	
	» II. Movimento di capitali	11,211,870 76	»	11,211,870 76	
	» III. Costruzioni di ferrovie	10,538,947 50	»	10,538,947 50	
	» IV. Partite di giro	1,988,631 55	»	1,988,631 55	
		117,798,484 97	»	117,798,484 97	117,798,484 97
III. Per debiti e crediti di Tesoreria	In conto debiti	219,304,195 94	»	219,304,195 94	
	In conto crediti	5,720,747 06	»	5,720,747 06	
		225,024,943 —	»	225,024,943 —	225,024,943 —
				Totale	677,405,749 33

Situazione dei debiti

DEBITI DI TESORERIA	SITUAZIONE al 30 giugno 1894	VARIAZIONI		SITUAZIONE al 31 luglio 1894
		Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	
I. Buoni del Tesoro — Ordinari	236,742,000 —	31,081,000 —	27,554,500 —	240,268,500 —
I. Buoni del Tesoro — a lunga scadenza	200,000,000 —	»	»	(a) 200,000,000 —
II. Vaglia del Tesoro	42,429,940 55	131,481,245 75	106,732,837 58	67,178,348 72
III. Banche - Conto anticipazioni statutarie	106,000,000 —	»	»	106,000,000 —
IV. Amminist. del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	182,605,979 97	»	25,437,664 40	157,168,315 57
V. Id. Fondo Culto id. id.	5,418,756 03	5,502,319 27	»	10,921,075 30
VI. Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	7,244,648 61	10,404,027 09	2,422,444 85	15,226,230 85
VII. Id. id. id. infruttifero	80,394,612 43	31,113,148 26	606,659 19	(b) 110,901,101 50
VIII. Incassi da regolarizzare (Contabile del portafoglio)	45,175,798 81	9,722,455 57	17,351,079 20	37,547,175 18
Totale dei debiti	906,011,736 40	219,304,195 94	180,105,185 22	945,210,747 12

(a) La somma dei 200 milioni comprende i 30 milioni di Buoni del Tesoro a lunga scadenza, che, per virtù della legge 22 luglio u. s., N. 339, sono ora passati a libera disposizione del Tesoro. Cosicchè il debito dello Stato per la circolazione effettiva dei Buoni a lunga scadenza, che hanno natura di debiti redimibili, piuttosto che di debiti di Tesoreria, non è di 200, ma di 170 milioni.

(b) Nella somma di lire 110,901,101.50 è compresa quella di lire 69,967,738.00, la quale rappresenta l'immobilizzazione della valuta divisionale d'argento per l'emissione dei Buoni di Cassa.

RIEPI

Conto di Cassa	
Situazione dei crediti di Tesoreria	
Totale dell'attivo	
Situazione dei debiti di Tesoreria	
Situazione di Cassa — Attiva	
Situazione di Cassa — Passiva	

— Direzione Generale del Tesoro

DEL TESORO al 31 luglio 1894.

CASSA.

AVERE

Pagamenti di Tesoreria dal 1° luglio 1894 al 31 luglio 1894.		Mese	Precedenti	Totale	
IV. Per spesa di Bilancio	Ministero del Tesoro	27,019,382 85	»	27,019,382 85	
	Id. delle Finanze	10,203,370 27	»	10,203,370 27	
	Id. di Grazia e Giustizia	2,650,864 75	»	2,650,864 75	
	Id. degli Affari Esteri	689,509 70	»	689,509 70	
	Id. della Istruzione Pubblica	2,090 976 17	»	2,090,976 17	
	Id. dell'Interno	8 764,999 89	»	8,761,999 89	
	Id. dei Lavori Pubblici	11,229,794 55	»	11,229,794 55	
	Id. delle Poste e dei Telegrafi	5,491,283 54	»	5,491,283 54	
	Id. della Guerra	20,737,719 71	»	20,737,719 71	
	Id. della Marina	11,654,782 69	»	11,654,782 69	
	Id. dell'Agricoltura, Industria e Comm.	778,106 25	»	778,106 25	
		101,310,790 37	»	101,310,790 37	101,310,790 37
V. Per debiti e crediti di Tesoreria	In conto debiti	180,105,185 22	»	180,105,185 22	
	In conto crediti	145,791,432 26	»	145,791,432 26	
		325,896,617 48	»	325,896,617 48	325,896,617 48
	Totale dei pagamenti				427,207,407 85
VI. Fondo di Cassa al 31 luglio 1894	Contanti nelle Tesorerie provinciali e centrale, comprese lire 5,347,251.00 di biglietti consorziali e già consorziali prescritti a termini della legge 7 aprile 1881 n. 133			203,771,705 73	
	Fondi in via ed all'estero, e Buoni di zecca			46,426,635 75	250,198,341 48
	Totale				677,405,749 33

e crediti di Tesoreria.

CREDITI DI TESORERIA	SITUAZIONE al 30 giugno 1894	VARIAZIONI		SITUAZIONE al 31 luglio 1894
		Aumenti (pagamenti)	Diminuzioni (incassi)	
IX. Amministr. del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare.	39,236,294 44	79,972,940 02	»	119,209,234 46
X. Id. Fondo per il Culto id. id.	5,056,029 65	3,713,213 80	»	8,769,243 45
XI. Altre Amministrazioni id. id.	36,432,459 07	15,197,058 49	122,300 —	51,507,217 56
XII. Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico	94,600 —	55,900 —	94,600 —	55,900 —
XIII Deficienze di Cassa a carico dei contabili del Tesoro	2,264,668 23	»	4,841 51	2,259,826 72
XIV. Diversi	63,591,025 25	46,852,319 95	5,499,005 55	104,944,339 65
Totale dei crediti	146,675,076 64	145,791,432 26	5,720,747 06	286,745,761 84
Eccedenza dei debiti sui crediti	759,336,659 76	»	100,871,674 48	658,464,985 28
Totale come contro	906,011,736 40	145,791,432 26	106,592,421 54	945,210,747 12

LOGO

30 giugno 1894	31 luglio 1894	DIFFERENZA	
		ATTIVA	PASSIVA
334,582,321 36	250,198,341 48	»	84,383,979 88
146,675,076 64	286,745,761 84	140,070,685 20	»
481 257,398 —	536,944,103 32	55,686,705 32	»
906,011,736 40	945,210,747 12	»	39,199,010 72
»	»	16,487,694 60	»
424,754,338 40	408,266,643 80	»	»

PROSPETTO degli incassi e dei pagamenti di

del mese di luglio 1894 per l'Esercizio 1894-95 comparati

INCASSI — Entrata ordinaria.	MESE di luglio 1894	MESE di luglio 1893	DIFFERENZA nel 1894	
A) **Categoria I.** - *Entrate effettive:*				
Redditi patrimoniali dello Stato.	8,768,899 21	8,454,674 87	+	314,224 34
Contributi — Imposte dirette — Imposta sui fondi rustici e sui fabbricati	3,578 11	123,969 30	—	120,391 19
Contributi — Imposte dirette — Imposta sui redditi di ricchezza mobile	1,822,344 43	1,712,532 61	+	109,811 82
Contributi — Tasse sugli affari — Tasse in amministrazione del Ministero delle Finanze	24,775,476 09	24,552,101 14	+	223,374 95
Contributi — Tasse sugli affari — Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie	1,514,132 63	1,599,060 55	—	84,927 92
Contributi — Tasse sugli affari — Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	64,827 40	27,147 12	+	37,680 28
Contributi — Tasse di consumo — Tassa sulla fabbricazione degli spiriti, birra, ecc.	2,144,548 40	2,116,569 71	+	27,978 69
Contributi — Tasse di consumo — Dogane e diritti marit.	15,655,485 82	19,208,868 01	— 1)	3,553,382 19
Contributi — Tasse di consumo — Dazi interni di consumo, esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma.	4,012,606 24	4,764,250 57	—	751,644 33
Contributi — Tasse di consumo — Dazio consumo di Napoli	1,012,140 31	1,151,534 66	—	139,394 35
Contributi — Tasse di consumo — Dazio consumo di Roma.	1,104,190 04	1,220,554 05	—	116,364 01
Contributi — Tabacchi	15,043,214 14	15,306,226 41	—	263,012 27
Contributi — Sali	5,051,630 27	4,402,699 39	+	648,930 88
Contributi — Tasse diverse — Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte	76 84	572 57	—	495 73
Contributi — Lotto	3,554,193 70	3,123,348 03	+	430,845 67
Proventi di servizi pubblici — Poste	4,400,800 —	4,136,708 07	+	264,091 93
Proventi di servizi pubblici — Telegrafi	1,038,363 08	918,905 28	+	119,457 80
Proventi di servizi pubblici — Servizi diversi	1,487,321 31	1,504,888 89	—	17,567 58
Rimborsi e concorsi nelle spese.	2,021,369 09	1,878,016 29	+	143,352 80
Entrate diverse	176,843 01	206,707 30	—	29,864 29
B) **Categoria IV.** - *Partite di giro.*	1,988,631 55	2,391,196 93	—	402,565 38
TOTALE *Entrata ordinaria.*	95,640,671 67	98,800,531 75	—	3,159,860 08
Entrata straordinaria.				
C) **Categoria I.** - *Entrate effettive:*				
Rimborsi e concorsi nelle spese.	370,064 61	98,725 77	+	271,338 84
Entrate diverse	27,040 30	31,314 15	—	4,273 85
Capitoli aggiunti per resti attivi — Arretrati per imposta fondiaria	3,826 80	445 54	+	3,381 26
Capitoli aggiunti per resti attivi — Arretrati per imposta sui redditi di ricchezza mobile	»	386 11	—	386 11
Capitoli aggiunti per resti attivi — Residui attivi diversi	6,063 33	2,889 18	+	3,174 15
D) **Categoria II.** - *Movimento di capitali:*				
Vendita di beni ed affrancamento di canoni	410,906 49	641,731 10	—	230,824 61
Riscossione di crediti	350,000 —	3.050,843 45	— 2)	2,700,843 45
Accensione di debiti	10,420,964 27	6,219,936 62	+ 3)	4,201,027 65
Ricuperi diversi	»	»		»
Capitoli aggiunti per resti attivi.	30,000 —	»	+	30,000 —
E) **Categoria III.**				
Costruzione di strade ferrate	10,538,947 50	40,336 90	+ 4)	10,498,610 60
Capitoli aggiunti per resti attivi.	»	210 —	—	210 —
TOTALE *Entrata straordinaria.*	22,157,813 30	10,086,818 82	+	12,070,994 48
TOTALE GENERALE INCASSI.	117,798,484 97	108,887,350 57	+	8,911,134 40

bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno

con quelli del mese corrispondente dell'esercizio precedente.

PAGAMENTI	MESE di luglio 1891	MESE di luglio 1893	DIFFERENZA nel 1894	
Ministero del Tesoro	27,019,382 85	30,266,675 21	—	3,247,292 36
Id. delle Finanze	10,203,370 27	10,163,431 22	+	39,939 05
Id. di Grazia e Giustizia . .	2,650,864 75	2,606,224 34	+	44,640 41
Id. degli Affari Esteri . .	689,509 70	532,881 50	+	156,628 20
Id. della Istruzione Pubblica .	2,090,976 17	2,270,740 93	—	179,764 76
Id. dell'Interno	8,764,999 89	9,000,402 86	—	235,402 97
Id. dei Lavori Pubblici . .	11,229,794 55	12,754,209 69	—	1,524,415 14
Id. delle Poste e dei Telegrafi.	5,491,283 54	4,939,465 03	+	551,818 51
Id. della Guerra	20,737,719 71	22,713,796 69	—	1,976,076 98
Id. della Marina	11,654,782 69	13,576,996 51	—	1,922,213 82
Id. dell'Agricoltura, Industria e Commercio	778,106 25	852,442 82	—	74,336 57
TOTALE PAGAMENTI . .	101,310,790 37	109,677,266 80	—	8,366,476 43
Differenza Attiva	16,487,694 60	»		17,277,610 83
Differenza Passiva	»	789,916 23		»
TOTALE *come contro* . . .	117,798,484 97	108,887,350 57	+	8,911,134 40

Annotazioni.

Mese di luglio.

1. La diminuzione è da attribuirsi a minore importazione di grano.
2. Nel luglio 1893 fu effettuato dalla Amministrazione della Marina il versamento per il rimborso del fondo di scorta per le regie navi armate. Tale versamento nel 1894 avrà luogo in agosto.
3. Il maggiore incasso è dovuto alla emissione di parte dei 20 milioni di lire in monete di nichelio da 20 centesimi.
4. L'aumento deriva dal prodotto dell'alienazione di titoli per costruzioni di ferrovie a carico dello Stato.

Roma, 18 agosto 1894.

Per il Direttore Capo della Divisione 5ª
C. Toja.

Il Direttore Generale
B. STRINGHER.

Direzione Generale del Debito Pubblico

Smarrimento di ricevuta (3ª *pubblicazione*).

Il signor Barchiesi Lodovico di Marcello, domiciliato in Ancona, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 458 stata a lui rilasciata dall'Intendenza di finanza di Ancona in data 6 giugno 1894 in seguito alla presentazione del certificato del consolidato 5 0|0, numero 1007569 di lire 5 di rendita intestata a Barchiesi Lodovico di Marcello, domiciliato in Ancona, con godimento dal 1° gennaio 1894, e con annotazione di vincolo.

Di tale rendita detto sig. Barchiesi ha chiesto il tramutamento in iscrizione al portatore, previo svincolo, ed ha conferito mandato per ritiro del titolo nuovo a Mari Guglielmo fu Angelo di Ancona.

A termini dell'art. 334 del Regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà liberamente consegnato al nominato Mari Guglielmo fu Angelo, quale mandatario di Barchiesi Lodovico, il titolo di rendita stato emesso in seguito alla chiesta operazione, senza obbligo di restituzione di ricevuta.

Roma, 30 luglio 1894.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Nella seduta del 17 della Camera dei Comuni, discutendosi il bilancio degli affari esteri, il sig. Lowther ha rivolto parecchie domande al governo.

Alludendo al *Libro azzurro* riguardante il Siam, il signor Lowther disse che, secondo questo Libro, lo stato delle cose è poco soddisfacente. Il Siam non solo ha perduto una porzione del suo territorio, ma ha dovuto pagare, inoltre una forte indennità.

L'oratore ha parlato in seguito dell'anarchia. Sarebbe, disse egli, desiderabile di avere delle informazioni intorno alle leggi in vigore nei paesi stranieri, contro gli anarchici.

Da ultimo, il signor Lowther, ha parlato del trattato franco-congolese. La sfera dell'influenza inglese, disse egli, è stata riconosciuta, nel 1890, dalla Germania, dall'Italia e dallo Stato del Congo e non si può capire come una potenza amica possa inviare una forza armata in quella regione. La questione della occupazione effettiva della regione è sul tappeto. Sarebbe necessario di precisare i diritti dell'Inghilterra.

Il sottosegretario di Stato, sir E. Grey, rispose che per ciò che riguarda gli anarchici, procurerà di presentare un rapporto relativamente alle leggi in vigore contro gli anarchici nei paesi stranieri.

Quanto al Siam, il *Libro Azzurro* mette le cose in chiaro e dimostra che il governo ha sempre dichiarato che gli interessi inglesi esigevano il mantenimento dell'indipendenza e dell'integrità del Siam. Se la situazione si complicasse, l'Inghilterra seguirebbe una politica diversa da quella del passato.

Per ciò che riguarda quanto avviene al Congo, sir E. Grey, disse che il governo inglese desiderava che nessun paese, nella sua sfera d'influenza, fosse molestato.

Se qualche questione restasse pendente tra la Francia e l'Inghilterra ne potrebbero risultare delle spedizioni dispendiose una situazione imbarazzante ne sorgerebbe per i due paesi e converrebbe pure tener conto dei pericoli che ne potrebbero derivare.

L'oratore concluse dicendo che, al punto a cui sono i negoziati, si ha motivo di sperare un componimento soddisfacente tra i due paesi. Basta che una parte e l'altra siano animate da buone intenzioni e si facciano reciprocamente delle concessioni.

Il bilancio degli esteri fu quindi approvato.

***

Le voci che corrono da qualche tempo circa al riavvicinamento tra la Russia e la Bulgaria, hanno indotto il corrispondente della *Frankfurter Zeitung* a Sofia a chiedere un'udienza al sig. Stoilof, ministro presidente di Bulgaria.

Il corrispondente, avendo chiesto al sig. Stoilof se la Bulgaria consentirebbe a fare delle concessioni alla Russia, il signor Stoilof ha risposto:

« Ciò che si chiama erroneamente la politica di Stambulof: « La Bulgaria ai bulgari » siamo noi che l'abbiamo inaugurata; Stambulof è stato sempre in relazione colla Russia.

« Ho dichiarato in termini categorici in che consiste la nostra politica: Noi non provvocheremo la Russia, ma non faremo nessuna concessione in suo favore. Noi vogliamo ottenere il riconoscimento delle potenze colla nostra politica interna, con una politica leale e liberale. La politica attuale è questa: Rispetto della costituzione e delle leggi. Con questi principii si può governare.

« Se ci si attacca, noi ci difenderemo, ma non abbiamo bisogno di fare nessun passo verso la Russia. Noi non siamo in massima, nemici della Russia, ma non è nemmeno per amore di lei che sacrificheremo ciò che abbiamo acquistato, la base della nostra vita politica: la dinastia, l'indipendenza della Bulgaria, la libertà politica garantita dalla costituzione. »

***

Il corrispondente berlinese dell'*Indépendance belge* telegrafa in data 17 agosto:

« Nei primi giorni del settembre il conte di Caprivi, cancelliere dell'impero germanico ed il conte Kalnoky, ministro degli esteri d'Austria-Ungheria si incontreranno a Carlsbad per regolare in via amichevole le questioni comuni ai due paesi che essi rappresentano. »

***

La settimana scorsa il popolo di Zurigo fu chiamato a pronunciarsi sopra una revisione costituzionale e tre progetti di legge, che da lungo tempo venivano incessantemente discussi tanto nella stampa che in assemblee pubbliche.

Il progetto di revisione, dovuto all'iniziativa del signor Wal-

ders, mirava a modificare la situazione elettorale del Gran Consiglio che viene eletto attualmente in ragione di un deputato su 1500 abitanti svizzeri o stranieri e che conta 250 membri. Il sig. Walders voleva ridurre questa cifra nel senso che da ora in poi vi sarebbe bensì un deputato su 1500 abitanti, ma solo degli abitanti di *nazionalità svizzera*, mentre la popolazione d'origine straniera non deve aver più diritto al voto.

La proposta è stata approvata con 32,731 voti contro 25,895. Furono approvate pure una legge sulla protezione degli operai ed una legge che regola il diritto d'iniziativa, ma fu respinta la proposta di sopprimere le pensioni degli ecclesiastici, dei maestri e dei gendarmi, proposta fatta dalla Lega dei contadini.

NOTIZIE VARIE

Incoraggiamento Reale. — S. M. il Re ha destinato una preziosa coppa artistica del Calvi come suo premio per la gara del tiro a segno che la Colonia italiana di Buenos-Ayres ha stabilito tenere il 20 settembre prossimo.

Precauzioni contro le inondazioni. — Il Sindaco di Roma ha pubblicato il seguente manifesto:

« L'articolo 5° del vigente regolamento per il servizio di soccorso nella città di Roma e nel suburbio, in caso d'inondazione per le piene del Tevere, fa obbligo al municipio di compilare e mettere al corrente nel mese di settembre di ogni anno una statistica dei barcaiuoli e delle barche esistenti nelle città, co'l'indicazione delle località ove sono tenute, acciò si possa requisirle al momento del bisogno.

« In conseguenza di ciò tutti i proprietari di barche e i barcaiuoli residenti in Roma e nel suburbio devono presentarsi nell'ufficio di polizia urbana in Campidoglio, nei giorni 20, 21, 22, 23 e 24 del corrente agosto dalle ore 10 alle ore 14, per fornire le indicazioni prescritte dal suddetto articolo 5° ».

Giudizi di Stanley sull'Eritrea. — Il *Corriere della sera* pubblica una lettera del viaggiatore cav. Felice Scheibler, il quale discorse con il celebre Stanley della nostra colonia Eritrea e ne ebbe la seguente importante ed interessante opinione:

« Comprendo, disse lo Stanley, come l'Italia si trovi stretta da una crisi finanziaria; è un paese giovane che per ora ha bisogno di consolidarsi; comprendo pure come l'opinione pubblica sia giustamente impensierita dalle spese esagerate che s'incontrarono in principio per mancanza di pratica nel colonizzare. Non volete però sperare che l'Italia, una volta superata la presente crisi, aumenti di vitalità e possa sentire il bisogno di una maggiore espansione coloniale, che le serva di sfogo per la popolazione e l'industria crescenti? Per tenervi aperta la via non occorrono nuove conquiste importanti, occorre solo che riusciate a tener lontana l'influenza delle altre potenze europee dai territori sui quali avete dichiarato il protettorato. Come base per l'immigrazione, la vostra colonia attuale è già abbastanza estesa. L'America del Nord, non ha forse finito in quattro secoli coll'essere completamente abitata dalla razza bianca in grazia delle prime poche pertiche di terreno cedute a Cristoforo Colombo e ad Amerigo Vespucci? La conquista dell'India e dell'Australia per parte degli inglesi non è forse avvenuta poco a poco, dopo che questi ebbero fatto in principio limitatissime annessioni?

« La storia ci insegna che la razza bianca non viaggia a piedi e si espande solamente avendo a sua disposizione dei mezzi di trasporto, come carri, muli, camelli, ecc. Consolidatevi perciò nel territorio che già possedete, create delle vie sicure pel commercio e delle facilità di trasporto, ed aspettate sinchè l'immigrazione dall'Italia vi procuri uno sviluppo naturale. Questa succederà tanto più facilmente, perchè il clima dell'Abissinia e del Sudan, che conosco come paesi assai produttivi, si avvicina moltissimo a quello dell'Italia.

« È necessario però che l'immigrante non sia obbligato a fermarsi a Massaua, ove sarebbe scoraggiato dal clima troppo caldo e dalla sterilità del luogo, ma che possa arrivare rapidamente all'altipiano, ove subito riceverebbe delle impressioni favorevoli. Infatti Massaua non dovrebbe servire che da porto marittimo di passaggio per la vostra colonia, e la sede del governatore dovrebbe essere stabilita nell'altipiano verso l'Abissinia e verso il Sudan. Questi punti bene fortificati dovrebbero servire di base alla espansione degli immigranti, e nel medesimo tempo, essendo più vicini ai regni limitrofi, il Governo sarebbe al corrente di quello che succede in essi. Tuttavia bisogna che non v'immischiate della politica interna dei vostri vicini, che aspettiate pazientemente gli avvenimenti, e ne approfittiate quando del caso.

« Con questo sistema non mi stupirebbe affatto se, dopo un secolo o due si trovassero trenta milioni di italiani nell'Eritrea.

« La mia opinione vi sembrerà ottimista, ma ne sono talmente persuaso che se parlassi la lingua italiana, darei delle conferenze nelle principali città del vostro paese allo scopo di combattere l'eccessivo scoraggiamento in riguardo alla Colonia Eritrea. »

Secondo Congresso degli enofili italiani a Milano.

Fra i tanti Congressi promossi in occasione delle Esposizioni riunite ce ne sarà anche uno degli enofili italiani; si terrà nel prossimo settembre in Milano, ed è il secondo. Il primo ebbe luogo in Roma nel 1885.

Per l'industria enologica specialmente, e nelle condizioni attuali, più che le parole sarebbero necessari i fatti; ma vi sono questioni gravi, d'attualità, d'indole tecnica e commerciale che è bene discutere col concorso di quanti possono portare il contributo della propria scienza e della propria esperienza.

La ragione di questo congresso, dirò così, è giustificata dai quesiti proposti alla discusione, quali il monopolio degli spiriti in rapporto all'industria enologica, — necessità di rendere note le applicazioni delle tariffe ferroviarie pei trasporti dei vini all'estero per usufruire delle convenzioni internazionali, — le difficoltà che si incontrano nell'esportazione dei nostri prodotti vinarii e ciò che sarebbe a fare per superarle, — facilitazioni da consigliare per la istituzione delle associazioni vinicole, che si costituiscono sotto il principio cooperativo fra i piccoli proprietarii e mezzadri, per lavorare in comune le proprie uve, — risultato ottenuto negli ultimi tempi nella cura delle viti e specialmente della peronospora e della fillossera, — risultato dei recenti studii sulla fermentazione dei vini in ordine alla qualità del prodotto e sua conservazione.

Certo sono quesiti interessanti, e non solamente quelli relativi alla tecnica dell'industria, ma ezandio quelli relativi al suo esercizio, al commercio; perchè oramai colle mutate o nuove condizioni create dal consumo e dalla vendita in paese e fuori, non basta più saper produrre molto e bene, bisogna anche saper vendere ed a tempo. E su ciò dal Congresso possono scaturire utili iniziative.

Al Congresso sono chiamati dotti, produttori e commercianti; tutti hanno, invero, uno speciale interesse nei quesiti proposti.

Auguriamoci che i loro lavori, le loro discussioni diano un risultato proficuo, come lo diedero quelli del primo Congresso.

Le adesioni si ricevono in Milano presso la Società agraria di Lombardia (Piazza Fontana, 2).

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PIETROBURGO, 19. — A Krasnoje-Selo gli ufficiali diedero una colazione in onore dello Czar.

S. M. fece un brindisi all'Imperatore Francesco Giuseppe per il suo natalizio.

PIETROBURGO, 20. — Sono inesatte le notizie dello *Standard* che, cioè, la Russia invierebbe truppe nella Corea ed avrebbe conchiuso una convenzione speciale colla Francia relativamente alla Corea.

Invece la Russia continua a cooperare colle altre potenze europee per il pronto ristabilimento della pace fra la China ed il Giappone.

MADRID, 20. — Il Governo ha inviato una nave da guerra a Mazagan.

LONDRA, 20. — Il *Times* ha da Shanghai: « Vi fu una leggiera scaramuccia a Cinj-Ranj. Una grande battaglia è imminente ».

TARANTO, 20. — Le RR. navi scuola *Vittorio Emanuele, Amerigo Vespucci* e *Flavio Gioia,* al comando del contrammiglio Palumbo, sono entrate nel mar piccolo alle ore 11.

FIUME, 20. — L'incendio nei magazzini della stazione è stato rianimato dalla borea e non cesserà finchè non siano bruciate tutte le merci che si trovano ancora nei magazzini stessi.

LONDRA, 20. — Il Duca d'Aosta ha preso alloggio all'Hôtel Bristol Si dice che S. A. R. si tratterrà qui una quindicina di giorni e quindi andrà probabilmente in Irlanda.

RIO-JANEIRO, 20. — Il Ministro delle finanze si è dimesso.

Il Ministro Nascimento assume l'*interim* dei portafogli delle finanze.

NEW-YORK, 20. — È arrivato il vapore *Fulda*, del *Norddeutscher Lloyd,* proveniente da Genova.

GIBILTERRA, 20. — La cannoniera inglese *Bramble* è partita per Tangeri.

GIBILTERRA, 20. — Il vapore *Werra*, del *Norddeutscher Lloyd,* è partito per Genova.

SIENA, 20. — L'on. ministro Barazzuoli è giunto alle ore 20,20 e fu ricevuto alla stazione dall'on. ministro Mocenni e dal Prefetto.

Il Sindaco, il Presidente della Federazione liberale monarchica e vari amici personali dell'on. Barazzuoli si erano recati ad incontrarlo alla stazione di Castellina.

L'on. Barazzuoli, senza entrare in città, è partito subito alla volta della sua villa di Ascarello.

GIBILTERRA, 21. — Il piroscafo *San Giorgio,* della Navigazione generale italiana, proveniente da Cardiff, proseguì per Palermo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 19 agosto 1894

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49.6.

Barometro a mezzodì	761.7
Umidità relativa a mezzodì	38
Vento a mezzodì	WSW debolissimo.
Cielo	3/4 coperto.
Termometro centigrado	Massimo 23.°8.
	Minimo 17.°1.

Pioggia in 24 ore: — —

Li 19 agosto 1894.

In Europa depressione intorno alla Svezia settentrionale e centrale, pressione elevata all'occidente. Hernosand 745; Atene 758; Zurigo 765, San Matteo 769.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente salito, diversi temporali con pioggiarelle al N. nelle Marche, pioggia copiosa a Macerata; venti qua e là in forza di maestro al Centro; temperatura moderata.

Stamane: cielo poco nuvoloso o sereno; venti deboli a freschi del quarto quadrante.

Barometro a 764 mm. in Sardegna, a 763 in Piemonte, a 762 mm. a Trieste, Napoli, Catania, a 761 mm. a Lecce, a 760 mm. a Lesina.

Mare qua e là mosso.

Probabilità: venti deboli a freschi da ponente a maestro; qualche temporale; temperatura sempre mite.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 19 agosto 1894.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 7	STATO DEL MARE ore 7	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	1/4 coperto	legg. mosso	26 9	18 1
Genova	1/4 coperto	calmo	24 4	18 5
Massa Carrara	sereno	legg. mosso	27 5	16 0
Cuneo	coperto	—	25 5	14 1
Torino	1/2 coperto	—	23 6	14 0
Alessandria	1/4 coperto	—	26 1	14 3
Novara	caligine	—	25 0	14 2
Domodossola	sereno	—	25 1	11 9
Pavia	1/4 coperto	—	25 4	11 8
Milano	1/2 coperto	—	26 9	12 8
Sondrio	1/4 coperto	—	22 6	11 0
Bergamo	1/4 coperto	—	22 5	13 4
Brescia	1/2 coperto	—	27 0	11 5
Cremona	--	—	—	—
Mantova	1/4 coperto	—	25 6	15 0
Verona	sereno	—	24 4	13 8
Belluno	1/4 coperto	—	22 6	9 1
Udine	1/4 coperto	—	25 2	13 0
Treviso	sereno	—	24 6	14 4
Venezia	1/4 coperto	legg. mosso	24 2	14 8
Padova	1/4 coperto	—	24 3	12 1
Rovigo	sereno	—	22 8	14 5
Piacenza	1/4 coperto	—	25 6	13 1
Parma	1/2 coperto	—	23 8	15 0
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	24 7	13 5
Modena	1/2 coperto	—	24 4	13 2
Ferrara	sereno	—	25 4	14 5
Bologna	1/4 coperto	—	24 8	13 1
Ravenna	1/2 coperto	—	23 3	12 0
Forlì	1/4 coperto	—	25 8	17 2
Pesaro	1/4 coperto	mosso	21 5	14 0
Ancona	sereno	legg. mosso	27 2	17 0
Urbino	sereno	—	24 2	12 0
Macerata	sereno	—	26 6	14 3
Ascoli Piceno	sereno	—	26 0	16 5
Perugia	1/4 coperto	—	26 6	14 5
Camerino	sereno	—	25 0	12 0
Pisa	1/4 coperto	—	27 0	12 7
Livorno	1/2 coperto	calmo	25 0	16 5
Firenze	1/4 coperto	—	28 0	15 7
Arezzo	—	—	—	—
Siena	1/2 coperto	—	25 3	14 8
Grosseto	1/4 coperto	—	30 0	21 4
Roma	coperto	—	27 5	17 1
Teramo	3/4 coperto	—	28 9	16 9
Chieti	sereno	—	26 8	16 0
Aquila	sereno	—	26 0	11 4
Agnone	sereno	—	25 3	11 6
Foggia	1/4 coperto	—	33 3	20 1
Bari	sereno	calmo	27 0	21 0
Lecce	sereno	—	33 0	21 0
Caserta	sereno	—	30 5	19 5
Napoli	sereno	calmo	27 7	18 2
Benevento	sereno	—	29 8	15 8
Avellino	sereno	—	28 2	11 5
Salerno	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	26 2	13 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	3/4 coperto	—	24 8	15 8
Reggio Calabria	1/2 coperto	mosso	29 0	22 4
Trapani	1/2 coperto	legg. mosso	31 3	22 7
Palermo	1/2 coperto	calmo	31 6	16 9
Porto Empedocle	sereno	calmo	28 0	20 0
Caltanissetta	sereno	—	29 0	19 3
Messina	1/2 coperto	legg. mosso	29 4	24 9
Catania	1/4 coperto	calmo	30 5	21 3
Siracusa	1/2 coperto	calmo	30 0	22 3
Cagliari	1/4 coperto	calmo	28 3	16 5
Sassari	1/4 coperto	—	24 0	14 9

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 20 agosto 1894.

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 luglio 94	—	—	RENDITA 5 0[0 1ª grida		— —	90,72 1[2		— —
»	—	—	RENDITA 5 0[0 2ª grida	90,40	90 40	90,40 50 60		— —
»	—	—	detta (piccolo taglio)		— —			— —
1 aprile 94	—	—	detta 3 0[0 1ª grida		— —			— —
»	—	—	detta 3 0[0 2ª grida		— —			56 50
»	—	—	Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64		— —			94 75
»	—	—	Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0		— —			86 —
»	—	—	Prestito Romano Blount 5 0[0		— —			96 —
1 giugno 94	—	—	» Rothschild		— —			106 50
			Obbligazioni Municipali e Credito Fondiario		Cor. Med.			
1 luglio 94	500	500	Obb.i Municipio di Roma 5 0[0		— —			— —
1 aprile 94	500	500	dette 4 0[0 1ª Emissione		— —			426 —
»	500	500	dette 4 0[0 2ª a 8ª Emissione		— —			420 —
1 giugno 93	500	500	Obb.i Comune di Trapani 5 0[0		— —			497 —
1 aprile 94	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			379 —
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0[0		— —			474 —
»	500	500	» » » » » 4 1[2 0[0		— —			470 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Opere di S. Paolo 5 0[0		— —			— —
»	500	500	» » » » » » 4 1[2 0[0		— —			— —
			Azioni Strade Ferrate					
1 luglio 94	500	500	Az.i Ferr.e Meridionali		— —			621 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			461 —
1 luglio 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 aprile 94	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Em.		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse					
1 gennaio 94	1000	700	Az.i Banca Nazionale		— —			831 —
1 gennaio 93	1000	1000	» » Romana		— —			850 —
1 luglio 93	300	300	» » Generale		— —			44 —
1 gennaio 91	500	500	» » di Roma		— —			130 —
1 gennaio 89	8333	8333	» » Tiberina		— —			15 —
1 ottobre 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			50 —
1 luglio 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			121 —
1 gennaio 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 aprile 94	500	500	» » Anglo-Romana per l'Illuminazione di Roma col Gas ed altri sistemi.		— —			762 50
1 luglio 94	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1091 —
1 gennaio 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —			113 —
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —			29 —
1 gennaio 94	150	150	» » dei Molini e Magazzini Generali		— —			60 —
1 gennaio 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gennaio 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			260 —
1 aprile 94	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —	148 1[2		— —
1 gennaio 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ottobre 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			238 —
1 gennaio 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			50 —
1 gennaio 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			199 —
1 gennaio 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			10 —
1 gennaio 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità		— —			100 —
1 gennaio 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			22 —
»	250	250	» » di Credito e d'industria Edilizia		— —			— —

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni					
1 gennaio 93	100	100	Az.i Fondiaria - Incendio	. . . .	— —	. . . .	. . . .	76 —
»	250	125	» » - Vita	. . . .	— —	. . . .	. . . .	214 —
			Obbligazioni diverse					
1 luglio 94	500	500	Obb.i Ferroviarie 3 0/0 Emissione 1887-88-89.	. . . .	— —	. . . .	. . . .	265 —
1 luglio 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro).	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
»	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno	. . . .	— —	. . . .	. . . .	418 —
1 aprile 94	500	500	» Soc. Immobiliare	. . . .	— —	. . . .	. . . .	268 —
»	250	250	» » » 4 0/0	. . . .	— —	. . . .	. . . .	115 —
»	500	500	» » Acqua Marcia	. . . .	— —	. . . .	. . . .	504 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia . . .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 aprile 94	500	500	» » FF. Sarde nuova Emissione 3 . .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
»	300	300	» » FF. Palermo Mar. Trap. I. S. (oro).	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 luglio 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna . .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottajano (5 0/0 oro) .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	170 —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0/0	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
			Titoli a Quotazione Speciale					
1 aprile 94	25	25	Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —

SCONTO	CAMBI		PREZZI FATTI	NOMINALI	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle Borse di: Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
2 1/2	Francia . . .	90 giorni .	— —	110 52 1/2	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi . . .	Chèque . .	— —	111 15	111 05	111 07 05	111 10	111 20 10	111 15
2	Londra	90 giorni .	— —	27 86 1/2	27 86	— —	— —	28,02 1/2 27,97 1/2	— —
	»	Chèque . .	— —	28 01	— —	27 98 97	28 02	— —	28 03
	Vienna-Trieste .	90 giorni .	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania . . .	Chèque . .	— —	— —	— —	137 20 10	137 35	138 137 50	137 25

Risposta dei premi . . 29 agosto

Prezzi di Compensazione. 29 »

Compensazione . . . 30 agosto

Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 % — Interessi sulle Anticipazioni

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE LUGLIO 1894

Titolo	Prezzo
Rendita 5 %	87 20
detta 3 %	55 —
Prestito Rothschild 5 % . .	106 50
Obb.i Città di Roma 4 % . .	405 —
» Cred. Fond. S. Spirito .	590 —
» » » B. Nazion. .	474 —
» » » » .	470 —
Az.i Ferr.e Meridionali . . .	604 —
» » Mediterranee . .	438 —
» Banca Nazionale . . .	770 —
» » Romana	400 —
» » Generale . . .	40 —
» Banco di Roma . . .	130 —
» Banca Tiberina	15 —
» Soc. Industriale . . .	50 —
» » Cred. Mobiliare . .	126 —
» » Gas	700 —
» » Acqua Marcia . .	1020 —
» » Condotte d'acqua .	107 —
» » Gen. Illuminazione .	270 —
Az.i Soc. Tramway Omnibus.	145 —
» » Molini Mag. Gen. .	75 —
» » Immobiliare . . .	34 —
» » Fond. Italiana . .	— —
» » Min. Antimonio . .	140 —
» » Mat. Laterizi . . .	30 —
» » Navig. Gen. Ital. .	227 —
» » Metallurgica Ital. .	50 —
» » Piccola Borsa . .	194 —
» » Caoutchouc . . .	10 —
» » An. Piem. di Elettr.	109 —
» » Risanamento . . .	21 —
» » Cred. Ind. Edilizia .	— —
» » Fondiaria Incendio.	76 —
» » » Vita . .	210 —
» Ferr. Sarde	246 —
Obb.i Soc. Immob. 5 % . .	268 —
» » » 4 % . .	110 —
» » Ferroviarie . . .	265 —
» Ferr. Napoli-Ottajano .	170 —
» » del Tirreno . .	418 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

18 agosto 1894.

Consolidato 5 % . . . . L. 90 737

Consolidato 5 % senza la cedola del semes. in corso. » 88 567

Consolidato 3 %, nominale . . . . » 54 875

Consolidato 3 % senza cedola, nominale . . . . » 53 575

Il Presidente
R. TITTONI.

Per il Sindaco: ADOLFO CAVACEPPI.

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.